

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori PIZZOL, CANNATA, MARNIGA, FAVILLA,
LEONARDI, GAROFALO, SANTALCO e DELL'OSSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1988

Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, recante integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro

ONOREVOLI SENATORI. – Con l'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, sono stati estesi i benefici normativi ed economici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, al personale della carriera ordinaria di concetto delle direzioni provinciali del tesoro che abbia superato concorsi di ammissione nella carriera stessa articolati su tre prove scritte ed un colloquio ed abbia svolto mansioni eguali a quelle degli impiegati della ex carriera speciale (transitata quest'ultima per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, nella carriera direttiva dal 1° luglio 1972).

Il Ministero del tesoro, però, ha fatto conoscere ai destinatari della legge che attribuirà i benefici a decorrere dall'8 gennaio 1987, data di entrata in vigore della legge

n. 890 del 1986, e non dal 1° luglio 1972 così come è previsto dall'articolo 7 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1972, n. 319.

Si fa presente che decorrenze successive al 1° luglio 1972 vanificherebbero il significato della norma e non sanerebbero le iniquità ancora esistenti.

Non possiamo, peraltro, non rilevare che decorrenze successive al 1° luglio 1972 creerebbero ancora una inammissibile disparità di trattamento tra categorie di lavoratori che hanno svolto le stesse funzioni e mansioni e quindi maturato gli stessi diritti.

È per riparare a questa discriminazione, priva di alcuna giustificazione, che si sottopone all'attenzione dei colleghi il presente disegno di legge di cui si raccomanda la rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I benefici di cui all'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, hanno decorrenza, come previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1972, n. 319, dal 1° luglio 1972.

2. I destinatari della suddetta norma sono equiparati a tutti gli effetti agli impiegati dell'ex carriera speciale di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1972.